

Premessa

L'energia elettrica sintetizza utilità e interessi di diversa natura, afferenti alla sfera dello Stato, della persona e del mercato, tenuto conto che «il funzionamento non solo dell'economia, ma soprattutto delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali, e perfino la sopravvivenza della popolazione»¹ dipendono dalla sicurezza degli approvvigionamenti delle risorse energetiche. Il settore delle energie è stato oggetto di un penetrante processo di privatizzazione e liberalizzazione che ha scardinato il paradigma organizzativo previsto dall'art. 43 Cost. (monopolio pubblico e impresa verticalmente integrata) a vantaggio del mercato in ragione delle sue (presunte) virtù in termini di efficiente allocazione delle risorse. La fruizione dell'elettricità, infine, soddisfa anche interessi esistenziale, al punto da diventare un vero e proprio bisogno; da più parti, infatti, si è affermato che il diritto di accesso ai servizi energetici di base dovrebbe essere elevato al rango di diritto umano fondamentale.

Le specifiche inerenze dell'energia elettrica – cioè la circostanza che essa soddisfi una molteplicità di interessi – incidono inevitabilmente sulla qualificazione giuridica del bene e sul relativo statuto proprietario, come si può ricavare dall'insegnamento di autorevole dottrina secondo cui l'essenza giuridica del bene non risiede tanto nella possibilità di sfruttamento economico bensì nell'idoneità ad essere punto di riferimento oggettivo di interessi (economici o esistenziali) ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento². In questa prospettiva, si pone l'interrogativo se l'elettricità non possa essere considerata un bene comune.

La selezione di specifiche utilità, nel caso in esame, non è tuttavia da sola sufficiente a risolvere il problema dell'oggettivazione sub specie iuris, ciò

¹ Così Corte di Giustizia, sent. 10 luglio 1984, in causa C-72/83, *Campus Oil Limited*.

² Cfr. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1971, p. 85 ss.; nonché ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-costituzionale delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, p. 908.

principalmente a causa della vaghezza del concetto di energia il quale «ancorché univoco nella sua accezione generale, comprende, in realtà, una molteplicità di fenomeni e situazioni che non possono essere ridotti ad un unicum»³. Sotto questo profilo, deve darsi atto, fin da subito, che la corrente elettrica costituisce il risultato di un sistema articolantesi in più fasi, ciascuna delle quali forma oggetto di una specifica regolamentazione e presenta una propria natura giuridica.

³ Così E. GRIPPO-F. MANCA, *Manuale breve di diritto dell'energia*, Padova, 2008, p. 4.

Abstract

Electric power summarizes different kinds of utilities and interests considered to be a responsibility of the State, of the person and of the market, taking into account that “not only the functioning of economy but above all of the institutions and of the basic public services and even the survival of people” depend on the security of energy supply. The energy sector has undergone a far-reaching process of privatization and liberalization which has demolished the organization structure provided for by article 43 of the Italian Constitution (public monopoly and vertically integrated undertaking) for the benefit of the market as a result of (alleged) advantages in terms of the efficient allocation of resources. Finally, the use of electricity meets existential interests to the point that it is a real need. In fact, several parties have claimed that the right of access to basic energy services should be elevated to fundamental human right.

The specific characteristics of electric power – in other words the fact that it serves a multiplicity of interests – inevitably influence the legal classification of the resource and the related owner statute. Authoritative legal theory explain that the legal basis of the service lie not so much on the possibility of economic exploitation but on the suitability to become an objective reference point of (economic or existential) interests deserving legal protection. In this perspective, the question is whether electricity can be considered as a common good.

*However, in the present case, the selection of specific characteristics is not sufficient to solve the problem of the objectification *sub specie iuris*. This is mainly due to the fact that the concept of energy is unclear because “even if the term is generally understood, actually it includes a variety of events and situations which cannot be reduced to an unique ensemble”. In this respect, it should be noted right from the start that electrical current is the result of a multi-stage system and that each stage is regulated by specific laws and has its own legal status.*

